

**CIRCOLARE N° 16 DEL 3.12.2019**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che potrebbe essere di Vostro interesse.

**ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019. Il nuovo termine è fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30.05.2019, ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1.07-31.10.2019).

Prov. Ag.  
Entrate  
30.10.2019**UTILIZZO IN COMPENSAZIONE SISMABONUS**

Le quote annuali di Sisma bonus e detrazioni per risparmio energetico potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo come da risoluzione n. 58/E/2018:

- 6890 = Ecobonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, cc. 2-ter e 2- sexies del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, c. 3-ter del D.L. n. 34 del 2019;
- 6891 = Sismabonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 16, cc. 1- quinques e 1-septies del D.L. n. 63 del 2013.

I crediti ceduti che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che avevano diritto alle detrazioni. Al fine di poter usare i crediti in compensazione, è necessario che il cessionario accetti i crediti stessi tramite la funzionalità che si trova nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sui modelli F24 ricevuti per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24 stesso.

Ris. Ag. Entrate  
20.11.2019, n.  
94/E**NOVITA' PER LA FATTURA ELETTRONICA DAL 2020**

Nel Decreto collegato alla legge di Bilancio 2020, in vigore dal 27.10.2019, vi sono disposizioni che riguardano la fatturazione elettronica.

Con l’introduzione del nuovo c. 5 nell’art. 1, D. Lgs. 127/2015 è previsto che i files delle fatture elettroniche vengono memorizzati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento cioè fino alla definizione di eventuali

Utilizzo dei file  
delle fatture  
elettroniche

<p>giudizi, in modo che gli stessi possano essere utilizzati sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per controllo.</p> <p>La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, devono adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.</p> <p>Questo dovrebbe consentire la conservazione di tutti i dati della fattura elettronica indipendentemente dall’eventuale adesione al servizio del soggetto passivo.</p> <p>Con riferimento ai dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, dovrebbe essere disponibile un programma on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Tale programma dovrebbe fornire le bozze dei seguenti documenti:</p> <p>a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972;</p> <p>b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva.</p> <p>A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe mettere a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.</p> <p>La modifica dell’art. 10-bis, D.L. 119/2018, prevede che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. A decorrere dal 1.07.2020, i soggetti appena menzionati adempiono all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (registratore telematico), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.</p> <p>È stato anche previsto che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a 1/3 e degli interessi.</p>	<p>Dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate</p> <p>Soggetti tenuti all’invio STS</p> <p>Imposta di bollo</p>
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani